

AVVISO PUBBLICO

PO FEAMP 2014 – 2020

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura 5.69, par. 3

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Reg. (UE) 560/2020 Articolo 1 par. 10 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014

PO FEAMP 2014 – 2020 – Art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014 e art. 1 par. 10 Reg. (UE) n. 560/2020	
Riferimento normativo	Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 paragrafo 3 - <i>Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</i> - come modificato dal Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 par. 10.
Obbiettivo tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.
Finalità	Sostenere le imprese di trasformazione attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia da COVID-19.
Soggetti beneficiari	Imprese di trasformazione di prodotti ittici
Intensità di aiuto	100%
Dotazione finanziaria Avviso	€ 500.000,00
Capitolo di spesa del Bilancio	348124
Termine ultimo di presentazione istanza di ammissione al sostegno	6 settembre 2021
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio 3 – Trasformazione dei prodotti ittici e innovazione”
Per chiarimenti - <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ)	servizio3.pesca@regione.sicilia.it



AVVISO PUBBLICO

INDICE

1 Finalità.....	3
2 Ambito di applicazione dell'Avviso	3
2.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo).....	4
2.2 Interventi ammissibile a sostegno (ambito oggettivo)	4
2.3 Ambito territoriale degli interventi ammissibili al sostegno.....	4
3. Requisiti di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti	4
3.1 Requisiti di ammissibilità di misura.....	4
3.2. Requisiti di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.....	5
3.3. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 - 3 del Reg. (UE) 2014/508.....	6
3.4. Ulteriori requisiti soggettivi generali.....	7
4 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno	8
5 Pubblicità.....	8
6 Criteri di selezione e modalità di presentazione delle domande di Sostegno	8
6.1 Criteri di selezione.....	8
6.2 Redazione della domanda.....	9
6.3 Presentazione della domanda.....	10
6.4 Ricevibilità della domanda	10
6.5 Ammissibilità della domanda.....	11
6.6 Procedimento istruttorio e valutativo.....	11
7 Calcolo del sostegno	12
8 Concessione ed erogazione.....	13
9. Obblighi del beneficiario	14
9.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno.....	14
9.2 Obblighi successivi all'erogazione	14
9.3 Revoca e rinuncia al sostegno	14
10 Disposizioni finali.....	15
10.1. Pubblicazioni	15
10.2 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy	15
10.3 Clausola di salvaguardia	15
10.4. Altre disposizioni	15
11 Modelli allegati all'Avviso.....	16
12 Riferimenti normativi	16



1 Finalità

Il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 ha modificato i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, l'art. 1 par. 10 del Reg. (UE) n. 560/2020 ha modificato la precedente formulazione dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendo il paragrafo 3 che prevede: *"il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori."*

La Misura 5.69 sostiene la concessione di capitale circolante e compensazione alle imprese di trasformazione, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma del Reg. (UE) 2020/560, per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia da COVID-19, calcolata secondo quanto previsto nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché secondo quanto dalle Disposizioni Attuative Generali di Misura (Parte A) e le Disposizioni Specifiche per la Misura 5.69 allo stato vigenti.

Il presente avviso è pertanto finalizzato ad acquisire le domande di aiuto economico delle imprese di trasformazione attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio nel periodo di riferimento.

L'erogazione dell'aiuto è invece subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed all'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio.

La partecipazione al presente Avviso non comporta l'insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria o per qualsiasi altro mutato interesse, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente Avviso, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

2 Ambito di applicazione dell'Avviso

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente Avviso contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Siciliana, della Misura 5.69 *"Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"* in conseguenza dell'epidemia da COVID-19, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di ammissione al sostegno.



2.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)

L'aiuto economico previsto dalla normativa di riferimento, ai sensi del presente avviso, può essere concesso alle imprese di trasformazione, aventi sede legale e almeno un'unità produttiva nella Regione Siciliana.

2.2 Interventi ammissibile a sostegno (ambito oggettivo)

E' ammissibile a sostegno, nell'ambito del presente Avviso, la compensazione versata alle imprese di trasformazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia da COVID-19, con riferimento alla sola trasformazione di prodotti della pesca.

2.3 Ambito territoriale degli interventi ammissibili al sostegno

Il presente avviso trova applicazione su tutto il territorio regionale della Sicilia.

3. Requisiti di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti

3.1 Requisiti di ammissibilità di misura

Devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità per accedere al sostegno di cui al presente avviso:

1. il richiedente deve essere una impresa di trasformazione;
2. il richiedente deve avere sede legale e almeno un'unità produttiva in uno dei comuni della Regione Siciliana;
3. il richiedente deve essere iscritto in Camera di Commercio;
4. aver effettuato un periodo di sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio, verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.
5. il richiedente deve dimostrare, tramite la relazione e la documentazione di cui al punto 6.2 del presente avviso, la perdita del fatturato (PR) dell'impresa interessata, calcolata come segue:

$$PR = \text{Fatt C} - \text{Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di trasformazione nel periodo preso in esame;
- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di trasformazione ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende

simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto.

3.2. Requisiti di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave¹;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371² e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee³;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁴, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁵, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

¹ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

² Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29)

³ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁴ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁵ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

- iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁶;
- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁷;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI⁸, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE⁹;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹⁰;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g). Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.3. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 - 3 del Reg. (UE) 2014/508

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

⁶ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁷ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

⁸ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

⁹ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹⁰ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹¹ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹², nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10¹³, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

3.4. Ulteriori requisiti soggettivi generali

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Sicilia;
3. non rientrare nei casi previsti dall'art. 3, punto 5, del Reg. (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
4. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

¹¹ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

¹² Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹³ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.



6. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
9. essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

4 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno

La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a € 500.000,00.

L'intensità dell'aiuto, con riferimento alla misura 5.69 è fissata ai sensi dell'art. 95 par. 2 lett e) del Reg. (UE) n. 508/2014 come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560 al 100%.

Gli aiuti non possono tuttavia superare l'importo di 270.000,00 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (ex art. 28 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).

Prima dell'erogazione l'Amministrazione verificherà il rispetto dei limiti sopra indicati.

L'intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo del sostegno sono definiti secondo il successivo paragrafo 7.

5 Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipPesca.

6 Criteri di selezione e modalità di presentazione delle domande di Sostegno

6.1 Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				



T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C= 0,5 data max Dal 1° all'8° giorno C= 1 data min Dall'8° al 15° giorno	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	1	
R2	Volume del fatturato	C=0 fatt. max > 50 milioni C=0,3 fatt. medio > 10 milioni < 50 milioni C= 0,5 fatt. medio > 2 milioni > 10 milioni C=1 fatturato min. Fino a 2 milioni	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Entità del danno	C=0 perdita min < 3% C=0,5 perdita media >3 % < 70% C=1 perdita max > 70%	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

6.2 Redazione della domanda

L'istanza di ammissione al sostegno deve essere compilata su modello allegato al presente Avviso (Allegato 1 – Istanza di ammissione al sostegno), firmata dal richiedente e corredata da copia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità.

La domanda è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

All'istanza devono essere allegati:

1. Relazione, compilata su modello allegato al presente avviso (Allegato 2 – Relazione analitica dettagliata), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la perdita di fatturato (PR) calcolata come segue:

$$PR = \text{Fatt C} - \text{Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di trasformazione nel periodo preso in esame;
 - ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di trasformazione ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto.
2. Copia dei bilanci degli ultimi 5 anni o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni.

L'Allegato 1 include anche la richiesta di erogazione sul conto corrente/iban dedicato all'operazione ed indicato dall'impresa.

Non saranno prese in considerazione ai fini dell'istruttoria istanze presentate con documentazione diversa da quella indicata nel presente avviso.

L'istanza, gli allegati e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante.

L'istanza e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti, scansionati e trasmessi in formato pdf o con firma digitale.

6.3 Presentazione della domanda

Le istanze di ammissione al sostegno possono essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e sino alle ore 18,00 del 6 settembre 2021.

Il mancato rispetto del termine ultimo sopraindicato comporterà l'irricevibilità dell'istanza di sostegno che pertanto sarà esclusa.

Le istanze di ammissione al sostegno dovranno essere recapitate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"Istanza di ammissione al sostegno per le imprese di trasformazione a seguito di emergenza da COVID-19"*.

6.4 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:



1. inoltrata con modalità diverse da quelle indicate nel precedente par. 6.3;
2. inviata oltre il termine di scadenza indicato al par. 6.3;
3. non conforme al modello "Istanza di ammissione al sostegno" (Allegato 1 al presente Avviso).

L'esito negativo dei controlli di cui sopra determina l'irricevibilità della domanda.

Al termine della fase di ricevibilità laddove la domanda sarà considerata irricevibile, ne sarà data comunicazione all'interessato e non sarà ammessa alla successiva fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi previsti nel presente paragrafo la domanda è ricevibile ed è quindi valutabile ai fini dell'ammissibilità al sostegno.

6.5 Ammissibilità della domanda

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno l'impresa di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dai par. 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli da esibire in copia indicati al par. 6.2, sono attestati, tramite dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. h della Legge 120/2020 che ha aggiunto all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il comma 3-bis *"Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*.

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal 34/2020.

Ai fini di tali verifiche, l'Amministrazione si riserva di acquisire documentazione dallo stesso richiedente ovvero da autorità pubbliche (ad esempio fatture, registri IVA etc....) nonché la possibilità di effettuare eventuali visite in loco.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla erogazione del contributo, si procederà alla revoca del contributo stesso.

6.6 Procedimento istruttorio e valutativo

Gli adempimenti relativi all'istruttoria e alla valutazione delle domande di aiuto economico, saranno eseguiti dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana che procederà alla nomina di apposita Commissione e potrà avvalersi della collaborazione dei propri uffici centrali e territoriali.



Al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

Al termine dell'istruttoria/valutazione verrà redatto la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e inammissibili con il relativo importo.

Resta inteso che l'importo indicato in graduatoria provvisoria potrà subire modifiche in relazione alla successiva fase delle osservazioni ed al numero finale dei soggetti ammessi.

In relazione alla graduatoria provvisoria è, infatti, possibile presentare osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

A seguito dell'esame delle osservazioni verrà stilata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a sostegno, con il relativo importo.

Se le risorse del presente Avviso non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del sostegno che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto di seguito previsto.

7 Calcolo del sostegno

Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno, che si sostanzia nella perdita di reddito per le imprese di trasformazione, si fa riferimento alla metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche.

Il calcolo sarà effettuato sulla base della relazione prodotta dal richiedente e meglio descritta al punto 6.2 del presente Avviso secondo la seguente formula:

$$PR = \text{Fatt C} - \text{Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di trasformazione nel periodo preso in esame;
- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di trasformazione ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto.

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore **PR** è negativo e il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

Qualora il valore della perdita **PR** sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata.

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo delle compensazioni che potranno essere ridotte proporzionalmente.

8 Concessione ed erogazione

La graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni sostegno concesso, è approvata con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

Con successivo Decreto verranno impegnate e liquidate le somme esclusivamente a mezzo bonifico sull'IBAN indicato nell'istanza di ammissione a sostegno e riconducibile al beneficiario.

L'erogazione dell'aiuto è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed all'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio.

La collocazione utile in graduatoria non comporta l'insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria o per qualsiasi altro mutato interesse, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente Avviso.

In considerazione dell'elevato numero di istanze che si prevede potranno beneficiare dell'aiuto economico di cui al presente avviso, si assolverà all'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante trasmissione della graduatoria delle istanze ammissibili con apposita comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo Decreto legislativo.

L'aiuto previsto dal presente avviso è cumulabile con altri tipi di aiuto (indennità, agevolazioni, sovvenzioni, prestiti, garanzie) erogati per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle specifiche regole di cumulo dei singoli regimi di aiuto e di quanto stabilito nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni.

Si rappresenta che il sostegno previsto da questo avviso ed eventuali altri sostegni erogabili a titolo di compensazione non possono in ogni caso superare la perdita di reddito subito per il periodo di riferimento.



Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonina Terranova, dirigente del Servizio 3 "Trasformazione dei prodotti ittici e innovazione".

9. Obblighi del beneficiario

9.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nell'istanza di ammissione a sostegno e nei relativi allegati.

9.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, per almeno 10 anni dalla concessione come richiesto nel *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

9.3 Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

10 Disposizioni finali

10.1. Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP, disposte con il presente avviso, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca

10.2 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali ricevuti nell'ambito della procedura oggetto del presente avviso, i relativi rapporti con i richiedenti e ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Siciliana, per il tempo necessario al conseguimento delle stesse, perseguirà il principio di "minimizzazione".

Ai richiedenti dell'aiuto economico previsto dal presente avviso è resa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

10.3 Clausola di salvaguardia

Il presente avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, inclusi gli atti imposti dall'ADG nazionale di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda di aiuto.

10.4. Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli



della Regione Siciliana – Manuale del RAdG – che disciplina i procedimenti interni della Regione siciliana di attuazione del PO FEAMP 2014/2020), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Con l'istanza di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'Avviso, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con l'istanza di sostegno, il richiedente da atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare il sostegno.

11 Modelli allegati all'Avviso

Gli allegati al presente avviso sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Siciliana, alle pagine dedicate al PO FEAMP:

Allegato 1 – Istanza di ammissione al sostegno;

Allegato 2 – Relazione analitica dettagliata;

Allegato 3 – Informativa privacy

12 Riferimenti normativi

Il presente Avviso fa riferimento ai seguenti legislativi e normativi:

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 215/2014 della Commissione europea e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n.26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;



- Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020 ha adottato misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 ha modificato la formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d);

- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l'attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.; Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ii;

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- D.Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;

- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

- D. lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Circolare Urgente prot. n.6485 del 25/03/2020 avente ad oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



- Nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020 avente ad oggetto PO–FEAMP 2014/2020 – Avvio di procedura di consultazione per iscritto della modifica del PO mediante avvio di procedura semplificata con allegata nota metodologica di modifica del PO;

- Legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Spatà



Il Dirigente Generale

Alberto Pulizzi